



Istituto Nazionale di Statistica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
Corte di Giustizia UE

e, p.c.: Ai Nuclei di valutazione degli atti UE di:
Ministero dell'Economia e delle finanze
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale

Oggetto: Proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio” che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale - COM(2021) 776 final

Si invia in allegato la Relazione con la relativa Tabella di corrispondenza, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 234/2012, con riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale - COM(2021) 776 final.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Prof. *Gian Carlo Blangiardo*)

Firmato da Gian Carlo Blangiardo

Data: 11/01/2022 20:20:15 CET



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale

- **Codice della proposta:** COM (2021) 776 final
- **Codice interistituzionale:** 2021/0407(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (UE) n. 549/2013, che ha istituito il Sistema dei conti europei (SEC 2010), disciplina la compilazione e la trasmissione dei dati di contabilità nazionale e si compone di due parti principali:

- Allegato A - base concettuale ("manuale SEC") per la compilazione dei conti nazionali;
- Allegato B - "Programma di trasmissione" che stabilisce il contenuto, le scadenze e le modalità di trasmissione a Eurostat.

Dall'introduzione del SEC 2010, nel 2014, vi è stato l'aggiornamento di una classificazione statistica chiave su cui il Sistema si basa (una nuova Classificazione dei consumi individuali per funzione o COICOP), come pure l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione ai dati di contabilità nazionale. Di conseguenza, nel 2018 la Commissione ha avviato una revisione di medio termine del SEC attraverso un'indagine sulle priorità, a seguito della quale propone le seguenti modifiche:

- Modifiche dell'allegato A (base concettuale del SEC 2010)
 - aggiornare i riferimenti alla COICOP;
 - correggere lievi incongruenze testuali individuate durante l'attuazione negli Stati membri
- Modifiche dell'allegato B (programma di trasmissione del SEC 2010)
 - ampliare la disponibilità delle statistiche di finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda le interazioni con le istituzioni e gli organi dell'UE e la struttura del debito pubblico;
 - fornire una base giuridica aggiornata per la trasmissione dei conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche alla scadenza di t+3 mesi. I dati vengono attualmente trasmessi dagli Stati membri su base volontaria;
 - fornire una base legislativa per la trasmissione di statistiche che, in passato, erano state trasmesse dagli Stati membri su base volontaria, come le stime flash del PIL e dell'occupazione a scadenza rispettivamente t+30 e t+45 giorni;

- migliorare la tempestività della trasmissione di alcune tabelle (ad esempio la trasmissione dei conti finanziari annuali con un ritardo di t + 4 mesi e la trasmissione dei dati COFOG con un ritardo di t + 11 mesi);
- rafforzare la coerenza tra le tavole, in particolare modificando la scadenza per la trasmissione dei dati dei 'Conti non-finanziari dei settori istituzionali a cadenza trimestrale';

Infine, si propone di abrogare 11 atti giuridici in quanto non sono più pertinenti dopo l'attuazione del SEC 2010 riguardando il precedente Sistema europeo dei conti (SEC 1995).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
La proposta rispetta il principio di attribuzione. La base giuridica per l'adozione del regolamento è stata individuata correttamente nell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale consente al Parlamento europeo e il Consiglio di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
La proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione ed è stata elaborata al fine di mantenere la pertinenza del SEC 2010 per quanto riguarda la sua base concettuale e il suo programma di trasmissione. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Un intervento a livello europeo può essere più efficace per garantire la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività. Pertanto, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.
3. Rispetto del principio di proporzionalità
Il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il principio di proporzionalità è, pertanto, rispettato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
La valutazione delle finalità generali della proposta è, nel suo complesso, positiva.
È consuetudine che dopo alcuni anni dall'entrata in vigore di un Sistema dei conti europeo si proceda a una revisione di medio termine per verificare se gli sviluppi della politica in vigore e il contesto economico richiedono dei miglioramenti. A seguito dell'indagine effettuata da Eurostat all'inizio del 2018 per stabilirne le priorità, la presente revisione è il risultato di un processo relativamente lungo di discussione in ambito del National Accounts Working Group e, a livello più alto, in seno alle riunioni dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES). Molti dei suggerimenti proposti dall'Italia in tali contesti sono stati accolti. Permangono, tuttavia, alcune aree dove sarà necessario uno sforzo consistente per poter mettere i conti nazionali italiani (e quelli di molti altri Paesi) in linea con i nuovi requisiti: ad esempio, alcuni aspetti relativi ai metadati, l'anticipo della diffusione dei dati destagionalizzati trimestrali per settore istituzionale, l'adozione della fixed composition per il commercio estero.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

I dati di contabilità nazionale elaborati e trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 sono ampiamente utilizzati per finalità politiche dell'Unione. Le revisioni proposte sono rivolte a migliorare e accrescere la disponibilità dei dati per gli utenti. Se si tiene conto delle finalità principali della proposta e del fatto che i responsabili politici e gli altri utenti delle statistiche europee avrebbero a disposizione maggiori informazioni per prendere decisioni appropriate, la proposta è conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

L'adozione del regolamento segue l'iter della procedura legislativa ordinaria. Il Gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile per l'esame della proposta e relativa discussione è il Gruppo "Statistiche" (Council Working Party on Statistics). La proposta sarà presentata dalla Commissione nella prima riunione del Gruppo che si terrà sotto la guida della Presidenza francese di turno (19 gennaio 2022), durante la quale è presumibile un primo scambio di vedute da parte degli Stati membri. Si prevede che il negoziato europeo sulla proposta si articolerà nel corso del 2022. Nella proposta della Commissione è previsto espressamente che l'atto entri in vigore il 1° settembre del 2024, contemporaneamente alla prossima revisione armonizzata dei conti nazionali.

Prima di essere formalizzata, la proposta è stata dibattuta all'interno di vari gruppi di esperti sui conti nazionali, in particolare dei direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES), della task force dedicata alla coerenza intersettoriale dei dati prodotti secondo il SEC 2010 e del sottocomitato per le statistiche del comitato economico e finanziario. È stato, inoltre, consultato il comitato del sistema statistico europeo in occasione della riunione del 29 ottobre 2021. Tuttavia, la versione presentata al Comitato ha saltato il passaggio di un'ulteriore fase di approvazione preliminare, probabilmente per la necessità della Commissione di adottare formalmente la proposta per fine anno 2021, in modo tale da poter rientrare nella tabella di marcia che prevede l'entrata in vigore del regolamento a settembre 2024, in occasione del nuovo benchmark di contabilità nazionale.

La posizione italiana è a favore delle finalità generali della proposta. Come anticipato nella valutazione sopra, vi sono alcuni aspetti della proposta che pongono nuove sfide al sistema statistico nazionale per cui sarà necessario uno sforzo consistente per poter mettere i conti nazionali italiani in linea con i nuovi requisiti. Nel corso della negoziazione, si contribuirà in modo attivo all'esame e discussione della proposta valutando di volta in volta le opportune modifiche per garantire un equilibrio tra le necessità non postulabili di revisione di medio termine dei dati di contabilità nazionale e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere che deriverà da tale revisione sugli Stati membri e, in particolare, sull'Italia.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire dati statistici nuovi o con maggiore tempestività, con necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e, di conseguenza, relativi oneri.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La scelta del regolamento quale strumento giuridico evita che vi sia necessità di un processo di recepimento per gli Stati membri.

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Al fine di soddisfare le nuove richieste, sarà necessario un adeguamento dei processi statistici con relativi oneri.

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il regolamento propone di migliorare i dati di contabilità nazionale in modo che i responsabili politici e gli altri utenti delle statistiche europee siano in grado di prendere decisioni appropriate. Poiché la proposta riguarda solo i contabili nazionali degli Stati membri, i cittadini e le imprese non sono interessate in modo diretto dalla proposta.

Altro

- *Altre amministrazioni interessate:*

L'istituzione direttamente interessata a quanto proposto dal nuovo regolamento è la Banca d'Italia. Il regolamento avrà impatto, inoltre, sul principale fornitore di dati relativi alle Amministrazioni pubbliche, rappresentato dal MEF.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Codice della proposta: COM (2021) 776 final – Codice interistituzionale: 2021/0407(COD) – Amministrazione con competenza prevalente: Istat

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>Lo schema di Regolamento si compone di 11 considerando e 4 articoli.</p>	<p>Costituzione italiana: art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: “[...] r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; [...]”</p>	<p>La partecipazione dello Stato italiano alla presente proposta di modifica del Regolamento (UE) 549/2013 si basa, sia sotto il profilo procedimentale (l. 234/2012) che sotto il profilo contenutistico, sulla potestà legislativa esclusiva anche in ambito statistico, prevista dall'art. 117 primo comma lett. r) della Costituzione.</p> <p>La presente proposta di modifica del Regolamento (UE) 549/2013 prevede la revisione del programma di trasmissione del SEC (voci aggiuntive nelle tabelle, modifiche alle scadenze), insieme all'aggiornamento dei riferimenti alla classificazione COICOP.</p> <p>In particolare si evidenziano le</p>

	<p>Fonti primarie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica. - Legge del 31 dicembre 2009, n. 196. Legge di contabilità e finanza pubblica. 	<p>seguenti previsioni:</p> <p>A norma dell'art. 1 comma 3 "La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre."</p> <p>A norma dell'art. 4 comma 2bis "Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'Istat, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica."</p> <p>A norma dell'Art. 10 comma 10-bis "In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'Istat, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile [...]".</p>
<p>L'Articolo 1 stabilisce che l'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 è modificato dal testo contenuto nell'allegato 1 della proposta.</p>		
<p>L'Articolo 2 stabilisce che l'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 è sostituito dall'allegato 2 della proposta.</p>		
<p>L'Articolo 3 stabilisce che gli 11 atti giuridici elencati all'allegato 3 della proposta sono abrogati.</p>		
<p>L'Articolo 4 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si prevede,</p>		<p>Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>

<p>inoltre, che esso si applicherà a decorrere dal 1° settembre 2024.</p>		
<p>Allegato I</p>		<p><u>Modifiche dell'allegato A (base concettuale del SEC 2010):</u> i riferimenti alla classificazione dei consumi individuali per funzione (COICOP) di cui all'allegato A devono essere modificati per rispecchiarne l'aggiornamento.</p>
<p>Allegato II</p> <p>Programma di trasmissione di dati e metadati (Allegato B)</p> <p>I. Requisiti generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli Stati membri trasmettono tutti i dati obbligatori affinché siano pubblicati dalla 	<p><u>Fonti primarie</u> Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;</p> <p>Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: art. 9 segreto statistico;</p>	<p><u>Modifiche dell'allegato B (programma di trasmissione del SEC 2010):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ampliare la disponibilità delle statistiche di finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda le interazioni con le istituzioni e gli organi dell'UE e la struttura del debito pubblico; ○ fornire una base giuridica aggiornata per la trasmissione dei conti non finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche alla scadenza di t+3 mesi. I dati vengono attualmente trasmessi dagli Stati membri su base volontaria; ○ migliorare la tempestività della trasmissione di alcune tabelle (ad esempio la trasmissione dei conti finanziari annuali con un ritardo di t + 4 mesi e la trasmissione dei dati COFOG con un ritardo di t + 11 mesi); ○ rafforzare la coerenza tra le tavole, in particolare modificando le modalità di scadenza per la trasmissione dei dati relativi ai 'Conti non-finanziari dei settori istituzionali a cadenza trimestrale'. ○ fornire una base legislativa per la trasmissione di statistiche che, in passato, erano state trasmesse dagli Stati membri su base volontaria, come le

<p>Commissione (Eurostat) entro le date di pubblicazione previste degli aggregati europei. Nei casi in cui i dati trasmessi non possono essere diffusi per motivi di segreto statistico, è inviato il valore vero con le segnalazioni concordate per il segreto statistico primario o secondario. L'utilizzo di altre segnalazioni che limitano la pubblicazione, eccetto le date di divieto della pubblicazione, deve essere motivato e spiegato tramite metadati.</p>		<p>stime flash del PIL e dell'occupazione a scadenza t+30 e t+45 giorni.</p> <p>Nella pubblicazione è necessario tenere conto delle previsioni relative al rispetto del segreto statistico (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, art. 9) , così come evidenziato nei requisiti generali dell'Allegato B.</p>
<p>Allegato III</p> <p>Elenco degli atti giuridici relativi al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ("SEC 1995") che sono abrogati</p>		<p>I seguenti 11 atti giuridici elencati all'allegato della proposta sono abrogati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA. GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1. 2. Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate. GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1. 3. Regolamento (CE) n.

		<p>1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale. GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1.</p> <p>4. Regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. GU L 126 del 21.5.2009, pag. 11.</p> <p>5. Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche. GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.</p> <p>6. Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche. GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.</p> <p>7. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale. GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.</p> <p>8. Regolamento (CE) n.</p>
--	--	---

		<p>1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale. GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.</p> <p>9. Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n.2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica. GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.</p> <p>10. Decisione 2002/990/CE della Commissione, del 17 dicembre 2002, che chiarifica ulteriormente l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume nei conti nazionali (notificata con il numero C(2002) 5054).</p> <p>11. Decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (notificata con il numero C(1998) 3685).</p>
--	--	--